



La prima sentenza e conferma della Cassazione della seconda **“Resurrezione di Lazzaro”**.

DOPO 19 ANNI DI CAUSA la Cassazione accoglie e conferma tutte le richieste di una azienda Senese che si è vista porre i beni all’asta per non aver opposto il Decreto Ingiuntivo e, in sede di esecuzione immobiliare, si è rivolto alla SOS UTENTI APS che, con il coordinamento tecnico Giurimetrico del Presidente Onorario, Dott. Baccile, a supporto del legale scelto dal Cliente Senese, dopo che il legale ufficiale dell’epoca della SOS UTENTI APS ha rifiutato l’incarico per impossibilità difensiva, ha posto le seguenti basi processuali con gli indicati esiti:

- 1) La domanda giudiziale al Tribunale per opposizione all’Esecuzione ed accertamento e restituzione degli indebiti, che hanno concorso al Saldo debitore del Cliente Esecutato, da una Banca Nazionale con inserimento di altri tre istituti di credito, è stata accolta, istruita e con nomina del CTU contabile;
- 2) Il CTU dopo un anno di lavoro peritale d’Ufficio con 4 CTP delle quattro banche ed il Solo Dott. Baccile a difesa dell’Utente, ha accertato un credito complessivo di 1.637.157,25 di € a fronte di un Debito executato di 837.589,42 di €, e così per complessivi € 2.474.746,67 di recuperi;
- 3) Oltre alla strutturale difficoltà superata in sede di ricorso al G. E. su posizione debitoria passata in giudicato, altro ostacolo superato dal Dott. Baccile la produzione di estratti conto trentennali durante i lavori peritali, su autorizzazione del Giudice, perchè la difesa legale non li aveva prodotti in sede istruttoria;
- 4) La sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Siena, reca la data del 27/6/2009, Giudice Ugo Bellini che conferma le risultanze della CTU condannando le 4 Banche alla restituzione di € 1.637.157,25 in luogo di loro crediti pretesi per € 837.589,42;
- 5) La Corte di Appello di Firenze, con Sentenza del 19\9\2019, N° 2170/2019, ha confermato sostanzialmente le statuizioni del primo grado;
- 6) Infine, la Corte di Cassazione con Ordinanza N° 7030 del 15\3\2024, dopo che tre Istituti non hanno inteso proseguire il Giudizio, su ricorso di una sola Banca, ha sostanzialmente confermato tutto tranne il riscontro di eventuali versamenti solutori antecedenti il decennio la data di interruzione della prescrizione;

**APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore**



Via Papa Giovanni XXIII, 188/190  
66026 - ORTONA (Chieti)



info@sosutenti.net  
giurislab@laboratorigiurimetrico.it



Tel. 085 9063398 - 085 9066119

**C.F.** 9739871058



Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale  
Terzo Settore (RUNTS)  
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

WWW.SOSUTENTI.NET



7) L'esito finale, quindi, è che il Cliente Esecutato 20 anni fa, praticamente senza alcuna possibilità di difesa perché non aveva opposto i Decreti ingiuntivi, con tutti gli immobili personali e aziendali all'asta, ha avuto conferma definitiva delle sue ragioni con il sentiero aperto ai risarcimenti per aver subito l'abbattimento di una attività aziendale che a fine '90 fatturava oltre 6 milioni di €.

Ortona, 16 Maggio 2024

La Segreteria Nazionale

**Si allegano le tre sentenze**

Cassazione 15/3/2024, n° 7030.

Appello Firenze 19/9/2019, n° 2170

Trib. Siena N° 27/6/2009;



